

Area Energia

**Circolare n. 15 EG/cg
18 ottobre 2024**

**Obblighi in materia
della messa a terra
dell'impianto elettrico:
aggiornamento san-
zioni – D.Lgs. 81/08**

SINTESI

Sono state aggiornate le sanzioni relative agli obblighi per il datore di lavoro per inadempienze della verifica di messa a terra.

L'impianto di terra è la parte dell'impianto elettrico che interviene in caso di guasto e consente di prevenire e proteggere contro l'elettrocuzione evitando la folgorazione delle persone per i contatti indiretti.

Con riferimento alla precedente circolare dell'Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro n.44 del 29/11/2018, si ricorda che il D.P.R. n. 462/2001 ha disposto l'obbligo, per qualsiasi attività con la presenza di almeno un lavoratore, di verificare periodicamente (ogni 2 o 5 anni a seconda della tipologia dell'impianto elettrico) tutti gli impianti di messa a terra degli impianti elettrici oltre che tutti gli impianti per la protezione delle scariche atmosferiche e gli impianti elettrici ubicati in luogo con pericolo di esplosione. Tali verifiche possono essere eseguite esclusivamente da Organismi Ispettivi abilitati dal MISE oppure dagli Enti Ispettivi quali ASL e ARPA.

In tale contesto, l'articolo 7-bis, del citato D.P.R. n. 462/2001, inserito dall'art. 36, comma 1, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020, ha previsto:

- la creazione da parte dell'INAIL di un database (CIVA) per censire tutte le attività che hanno effettuato la verifica e sanzionare quelle che non hanno provveduto;
- l'obbligo per ogni datore di lavoro di trasmettere tempestivamente tramite il CIVA, il nominativo dell'Organismo che ha effettuato la verifica;
- l'istituzione di un unico tariffario a livello nazionale (ISPESL) rispetto al quale è fatto divieto di offrire sconti o rialzi (esclusi i costi di trasferta entro un certo limite).

Questa nuova impostazione "digitalizzata" ha lo scopo di eliminare la possibilità da parte del datore di lavoro di eludere la legge.

Diventa, quindi, fondamentale adeguarsi alla normativa per i seguenti motivi:

- 1) decorsi i primi 5 anni di operatività della nuova impostazione, l'INAIL potrà procedere ad individuare le aziende che non hanno ottemperato all'obbligo;
- 2) per i Datori di Lavoro che non ottemperino agli obblighi di legge sono previste sanzioni amministrative e penali come segue:

Violazione (DPR 462/01)	Articolo vio- lato (D.Lgs. 81/08)	Articolo che pre- vede la sanzione (D.Lgs. 81/08)	Sanzione (D.Lgs. 81/08)
Non è stata eseguita la verifica dell'impianto di terra o di protezione dai fulmini	Art. 80, comma 3 Art. 64, comma 1, lett. e	Art. 87, comma 3, lett. d Art. 68, comma 1, lett. b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 € a 6.834,44 €
Non è stata eseguita la verifica dell'impianto elettrico nei luoghi con pericolo di esplosione	Art. 296, comma 1	Art. 297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 € a 9.112,57 €

Nota: Aggiornamento sanzioni al settembre 2024 (D.Lgs. 81/08)